



GIUSEPPE MANCINO

L'evoluzione dell'art. 614-*bis* c.p.c. nel segno dell'effettività tra coazione giudiziale e garanzia del debitore

L'autore analizza l'evoluzione e la funzione delle misure di coercizione indiretta nel processo civile, con particolare attenzione all'art. 614-*bis* c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022. L'indagine ricostruisce la genesi dell'istituto e ne valuta la trasformazione da rimedio marginale a strumento di effettività, mettendo in luce le persistenti ambiguità tra la logica della coazione e quella della garanzia. La riforma, pur animata da finalità innovative, realizza una razionalizzazione conservativa: ordina l'istituto ma non ne scioglie tutte le contraddizioni. L'effettività resta affidata alla discrezionalità del giudice e frammentata tra cognizione, cautela ed esecuzione. Ne emerge un modello di effettività "regolata", in cui la giurisdizione assume un ruolo di persuasione più che di autorità. In prospettiva *de iure condendo*, si propone una disciplina organica della coazione indiretta, capace di unificare i poteri del giudice e di trasformare la misura da eccezione del sistema a strumento ordinario della giurisdizione dell'attuazione.

The Autor analyses the evolution and function of indirect coercive measures in civil proceedings, with particular attention to Article 614-*bis* of the Italian Code of Civil Procedure, as amended by Legislative Decree No. 149 of 10 October 2022. The study reconstructs the genesis of the institution and assesses its transformation from a marginal remedy into an instrument of judicial effectiveness, highlighting the enduring ambiguities between coercion and procedural safeguards. Although inspired by innovative aims, the reform achieves a conservative rationalisation: it organises the mechanism without all resolving its internal contradictions. The effectiveness of the remedy remains entrusted to judicial discretion and is fragmented among cognition, interim relief, and enforcement. The result is a model of "regulated effectiveness", in which jurisdiction assumes a persuasive rather than an authoritative role. From a *de iure condendo* perspective, the research proposes an organic framework for indirect coercion capable of unifying judicial powers and transforming the measure from an exceptional device into an ordinary tool of an enforcement-oriented jurisdiction.

Sommario: 1. Le innovazioni dell'art. 614-*bis* c.p.c. novellato, tra chiarezza formale e persistenti ambiguità sostanziali - 2. Il criterio della ragionevolezza delle misure come parametro di proporzionalità nella nuova disciplina della misura coercitiva - 3. Il termine di durata della misura tra funzione di garanzia e rischio di inefficacia - 4. Il nuovo ruolo del giudice dell'esecuzione nella disciplina delle misure coercitive: tra complementarità e sovrapposizione con il giudice della cognizione - 5. Il potere del giudice della cautela nella disciplina novellata e la sopravvivenza della comminatoria d'ufficio - 6. L'esclusione delle controversie di lavoro

dall'ambito applicativo dell'art. 614-bis c.p.c. - 7. Bilancio critico tra potenziamento dichiarato della misura coercitiva e permanenza dei limiti strutturali del sistema.

1. Le innovazioni dell'art. 614-bis c.p.c. novellato tra chiarezza formale e persistenti ambiguità sostanziali

L'intervento operato dal legislatore con la cosiddetta "Riforma Cartabia"¹ sull'art. 614-bis c.p.c. si inserisce in un quadro più ampio di revisione del processo civile, animato dall'intento di renderlo più rapido ed effettivo nella fase dell'attuazione dei provvedimenti del giudice². È infatti ormai acquisita la consapevolezza che l'efficienza della giustizia non si esaurisce nel momento della pronuncia, ma richiede che il comando giudiziale trovi attuazione concreta e tempestiva. L'idea che la tutela giurisdizionale debba garantire non soltanto l'accertamento del diritto, ma anche la sua realizzazione effettiva³, costituisce il filo conduttore delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.

In questa prospettiva, la disciplina delle misure di coercizione indiretta assume un ruolo paradigmatico, dal momento che la loro efficacia rappresenta – o quanto meno dovrebbe rappresentare – la cartina di tornasole della capacità del sistema di assicurare la piena attuazione del diritto riconosciuto.

La legge delega n. 206 del 2021, all'art. 1, comma 12, lettera o), aveva attribuito al Governo un mandato preciso: da un lato, prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare e della durata delle misure coercitive; dall'altro, attribuire anche al giudice dell'esecuzione il potere di comminarle quando il titolo esecutivo fosse diverso da un provvedimento di condanna o quando la misura non fosse stata richiesta in sede di cognizione⁴.

¹ D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.

² Sulle modifiche alla disciplina di cui all'art. 614-bis c.p.c. introdotte dalla riforma Cartabia, in particolare v. G. VERDE, *Diritto Processuale civile*, Vol. 3, *Processo di esecuzione. Procedimenti Speciali*, 7ª, 2025, Bologna, p. 136 s.; F. P. LUISO, *Diritto processuale civile III, Il processo esecutivo*, 15ª, Milano, 2025, pp. 245 ss.; G. BALENA, *Diritto Processuale Civile, Volume terzo, I processi speciali e l'esecuzione forzata*, 7ª, Bari, 2025, p. 89 s.; C. MANDRIOLI – A. CARATTA, *Diritto Processuale Civile, IV, Esecuzione Forzata, procedimenti cautelari e camerali*, Torino, 2025, p. 208 ss.; B. LIMONGI, commento a: art. 614-bis c.p.c. "Misure coercitive indirette" in *La riforma Cartabia del processo civile, Commento al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149* a cura di R. TISCINI con il coordinamento di M. FARINA, Pisa, 2023, p. 732 ss.; S. VINCRE, *Le nuove norme sul processo esecutivo e sull'esecuzione indiretta*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, p. 700 ss.; G. OLIVIERI, *Le misure coercitive indirette riformate. Riflessioni a seguito del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, in www.inexecutivis.it; A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, 8ª edizione aggiornata alla "Riforma Cartabia" (l. 26 novembre 2021, n. 206 e d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) nonché al Codice della Crisi d'Impresa, Milano, 2022, p. 2267 ss.; A. CARATTA, *Le riforme del processo civile. D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206*, Torino, 2023, p. 195 ss.

³ G. BALENA, *Diritto Processuale Civile, Volume primo, I principi*, 7ª, Bari, 2025, p. 28 ss.

⁴ In particolare, la legge delega aveva previsto vari interventi volti ad un'ottimizzazione dell'istituto, dapprima all'art. 1, comma 12, lett. o), ove si leggeva «prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis del Codice di procedura civile; prevedere altresì

Tale disposizione, rivelava un intento politico-giuridico più profondo, ossia la volontà di dare all'art. 614-*bis* c.p.c. una dimensione più operativa, superando quella che la dottrina⁵ aveva valutato come “timidezza applicativa” della disciplina originaria, dovuta all’incertezza sulla natura e sull’ambito della misura.

In realtà, proprio questa “operatività” proclamata sembra essere rimasta più programmatica che reale.

Ciò perché la riforma interviene prevalentemente sul piano dei criteri applicativi senza incidere davvero sul presupposto culturale che ha storicamente confinato la coercizione indiretta a strumento eccezionale.

Né, la trasposizione di questi criteri nella norma delegata è stata lineare. Si ha l’impressione che il legislatore abbia volutamente evitato una vera svolta sistemica.

Tale prudenza emerge dal fatto che le innovazioni introdotte operano per addizione di parametri e limiti, senza ridefinire il ruolo della coazione indiretta nel sistema dell’attuazione. Il legislatore, pur rispettando formalmente i parametri della delega, ne ha attenuato la portata, scegliendo di mantenere un equilibrio prudente tra esigenze di effettività e garanzie di proporzionalità. Il nuovo testo dell’art. 614-*bis* c.p.c. introduce infatti tre modifiche: la possibilità per il giudice di fissare un termine di durata della misura; l’inserimento, tra i criteri di commisurazione, del “vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento”; e, infine l’estensione della competenza al giudice dell’esecuzione, stando alla lettera della norma solo nei casi in cui la misura non sia stata richiesta nel giudizio di cognizione o il titolo non consista in un provvedimento di condanna.

La prima di queste innovazioni — la previsione di un termine massimo di durata — risponde all’intento di prevenire abusi e di evitare che la somma di denaro minacciata divenga sproporzionata rispetto all’obbligo principale. L’effettività della tutela giurisdizionale, in questo modo, viene subordinata a un calcolo di convenienza economica, con il rischio di trasformare la misura in un vero e proprio «prezzo del recesso» dall’obbligazione⁶. Tuttavia, se osservata in chiave sistematica, tale previsione rischia di indebolire la funzione deterrente della misura, come vedremo meglio in seguito.

La seconda novità — l’introduzione del criterio della ragionevolezza della misura — è volta a rendere più coerente la stessa con la sua funzione propria di coazione indiretta. Tale parametro appare più aderente alla logica dell’istituto, che mira a rendere l’inadempimento

l’attribuzione al giudice dell’esecuzione del potere di disporre di dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento”.

⁵ B. CAPPONI, *Perché in Italia l’astreinte non si ama*, in www.giustiziainsieme.it, 2021, il quale ascrive la stentata operatività dell’art. 614-*bis* c.p.c. a una persistente aporia culturale e sistematica, osservando come la misura sia stata accolta dalla giurisprudenza «con molta timidezza e, forse, qualche eccessivo sospetto».

⁶ V. CAPASSO, *Sull’ambito applicativo dell’art. 614-*bis* c.p.c. novellato*, in questa rivista, 2024, p. 1068.

meno conveniente dell'adempimento⁷. È un passaggio concettuale rilevante, che avvicina la *ratio* della disciplina italiana a quella dell'*astreinte* francese, la quale si fonda proprio sulla funzione dissuasiva della misura, indipendentemente dal risarcimento del danno⁸. Tuttavia, l'assenza di parametri oggettivi per la quantificazione di tale "svantaggio" rischia di rendere l'applicazione della norma fortemente dipendente dalla discrezionalità giudiziale, con la conseguenza che la previsione, invece di favorire uniformità, potrebbe accentuare la disomogeneità dei criteri applicativi, già contestata in passato⁹. Anche su questo punto ci soffermeremo più analiticamente nei successivi paragrafi.

La terza innovazione consiste nell'aver attribuito anche al giudice dell'esecuzione il potere di comminare la misura e si presenta come la più rilevante sul piano sistematico. Essa mira ad ampliare l'operatività dell'art. 614-bis c.p.c. oltre la fase di cognizione, consentendo al creditore di attivare la coercizione anche in un momento successivo, ossia quando l'inadempimento si sia già manifestato. In questa prospettiva, la misura assume una funzione spiccatamente orientata all'effettività della tutela, svincolata dalla rigida scansione delle fasi processuali e coerente con l'evoluzione del processo civile verso modelli più flessibili e pragmatici¹⁰. Tale estensione di competenza solleva, tuttavia, delicate questioni di coordinamento con il principio della domanda e con il potere dispositivo delle parti¹¹. Proprio in questo passaggio emerge con maggiore evidenza l'ambivalenza della riforma. L'ampliamento dei poteri giudiziali non è accompagnato da una parallela ridefinizione dei confini funzionali tra cognizione ed esecuzione. *In species*, se la misura è richiesta solo in sede esecutiva, ci si interroga sulla possibilità per il giudice dell'esecuzione di pronunciarla in assenza di una previa domanda formulata nel giudizio di cognizione, e sul rischio di una deroga implicita al principio dispositivo. La dottrina ha evidenziato come una simile soluzione possa incidere sull'assetto tradizionale del processo esecutivo, chiamato ad attuare, e non a integrare, il titolo; nondimeno, è pacifico che il giudice dell'esecuzione possa intervenire solo se investito da un'esplicita richiesta¹², restando esclusa ogni applicazione officiosa delle misure di coercizione indiretta¹³.

E tuttavia, l'intervento del giudice dell'esecuzione risponde a esigenze di semplificazione, evitando al creditore l'attivazione di un nuovo giudizio e concentrando nella fase esecutiva sia

⁷ G. OLIVIERI, *Le misure coercitive indirette riformate*, cit.

⁸ In questo senso A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia e in Francia. Uno studio comparatistico*, Napoli, 2019, p. 25 ss.

⁹ A. CHIZZINI, *Commento all'art. 614-bis c.p.c.*, in *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009* a cura di G. BALENA, A. CHIZZINI, S. MENCHINI, R. CAPONI, Torino, 2010, p. 70 ss.

¹⁰ In questo senso già prima della riforma v. S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, Milano, 1980, p. 21 ss.

¹¹ Trib. Cagliari, 19 ottobre 2009, *Foro it.*, 2011, n. 1, 287; Cfr. Trib. Salerno, 20 luglio 2011, *Giue. Mer.*, 2013, n. 10, 2105.

¹² A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 2274.

¹³ A. CRIVELLI – E. MERCURIO, *Annotazioni alla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni del processo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, p. 1015 ss.

la decisione sulla coercizione sia la sua attuazione. Resta però incerto il confine tra mera attuazione del titolo e la sua integrazione. Infatti, la misura coercitiva, pur qualificata come accessoria, incide concretamente sulla posizione del debitore, producendo un effetto economico nuovo e autonomo. Ne consegue che, pur ampliando l'ambito applicativo dell'art. 614-bis c.p.c., la riforma non elimina del tutto le tensioni sistematiche tra funzione coercitiva e principio di legalità dell'esecuzione.

Per altro verso, ci si è chiesti se anche gli arbitri abbiano il potere di applicare le misure coercitive indirette in sede di pronuncia del lodo. Ebbene la risposta è sicuramente affermativa ove ci si riferisca lodo rituale che, come ben noto, è equivalente alla sentenza con l'unica necessità dell'omologazione al fine di acquistare efficacia di titolo esecutivo¹⁴.

In definitiva, la riforma dell'art. 614-bis c.p.c. si muove lungo una duplice direttrice solo apparentemente coerente, poiché da un lato, mira a razionalizzare l'istituto, colmando le incertezze della formulazione originaria; dall'altro, tende a contenere la discrezionalità giudiziale attraverso criteri formali, parametri di commisurazione e limiti temporali.

Nel complesso, si ritiene che la riforma abbia normalizzato la presenza della coazione indiretta più che rafforzarne la portata, privilegiando la compatibilità con i principi tradizionali del processo rispetto alla piena valorizzazione della funzione coercitiva. L'effettività si conferma così come un obiettivo proclamato più che realizzato.

L'*astreinte*, concepita come strumento di riequilibrio, resta, dunque, in bilico tra innovazione e cautela, tra promessa di effettività e rischio di inefficacia. In conclusione, la riforma non realizza un effettivo cambio di paradigma¹⁵, ma si esaurisce in un intervento di adeguamento

¹⁴ R. METAFORA, *Riforma del processo civile: le misure coercitive di cui all'art. 614 bis c.p.c.*, in questa rivista, 2022. Sul punto anche G. OLIVIERI, *Le misure coercitive indirette riformate*, cit.; V. già B. Sassani, *Possono gli arbitri pronunciare l'astreinte?*, in www.judicium.it, 16 gennaio 2018.

In ogni caso anche prima dell'ultima novella normativa, la dottrina maggioritaria riteneva che le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. fossero compatibili con il lodo arbitrale rituale. In argomento si veda L. SALVANESCHI, *L'Arbitrato*, sub art. 823, in *Commentario del Codice di procedura civile*, a cura di S. CHIARLONI, Bologna, 2014; R. METAFORA, *Riforma del processo civile: le misure coercitive di cui all'art. 614 bis c.p.c.* in www.ilProcessocivile.it.

Cfr. F.P. LUISO, *Diritto processuale civile III, Il processo esecutivo*, cit., p. 248; B. SASSANI, *Possono gli arbitri pronunciare l'astreinte?*, cit.

¹⁵ A dimostrazione di ciò si pone anche la persistente inapplicabilità dell'istituto in esame all'inadempimento del contratto preliminare ed alla ipotesi regolata dall'art. 2932 c.c. Sul punto, A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 2271; M. BOVE, *Riforme sparse in materia di esecuzione forzata tra il d.l. 83/2015 e la legge di conversione 132/2015*, in *Riv. esec. forz.*, 2016, p. 24 ss.; I. GAMBOLI, *Le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.*, in *Giur. It.*, 2016, p. 1288; A. M. TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 83/2015... in attesa della prossima puntata...*, in *Il corriere giuridico*, 2016, p. 179 ss.; Sul punto, per l'interpretazione ermeneutica si veda Cass. 5 settembre 2023, n. 25941, in *Riv. dir. proc.*, 2024, p. 1361 ss., con nota di U. COREA, *Sentenza ex art. 2932 c.c. e condanna implicita*.

In senso contrario: C. V. GIABARDO, *Effettività della tutela giurisdizionale e misure coercitive nel processo civile. Un'indagine di diritto comparato*, Torino, 2022, p. 184 ss.; C. CONSOLO, *Obblighi a contrarre (e anche solo a rinegoziare): gli artt. 2932, 2908 e 2009 c.c. e l'alternativa posta dall'art. 614 – bis c.p.c. (ante e post riforma del 2015)*, in *Processo e tecniche di attuazione dei diritti. Omaggio a Salvatore Mazzamuto*, p. 83 ss.; C. CONSOLO - F. GODIO, *La "impasse" del combinato degli artt. 2932-2908-2909 c.c. e l'alternativa dell'art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015 per gli obblighi a contrarre ed anche solo a negoziare*,

formale e sistematico. La coazione indiretta continua a vivere nella zona grigia tra tutela e sanzione, affidata più alla sensibilità interpretativa del giudice che alla forza precettiva della legge.

2. Il criterio della ragionevolezza delle misure come parametro di proporzionalità nella nuova disciplina della misura coercitiva

Tra le innovazioni più significative introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di coercizione indiretta vi è, dunque, l’inserimento, nel disposto di cui all’art. 614-*bis* c.p.c., del nuovo parametro della “ragionevolezza della misura”. L’aggiunta di questa formula, apparentemente marginale, rappresenta in realtà un punto di snodo concettuale nella logica stessa della misura coercitiva. In argomento, la scelta lessicale sembra rivelare una precisa opzione politico-legislativa. Il legislatore sposta la misura dalla dimensione dell’autorità del comando giudiziale a quella della gestione della protezione del debitore. Essa segna il tentativo del legislatore di precisare il criterio di commisurazione della somma dovuta, spostando l’asse dalla dimensione oggettiva del danno al creditore alla dimensione soggettiva della situazione in cui versa il debitore¹⁶.

La scelta del legislatore si inserisce in un processo di progressiva soggettivazione della coercizione indiretta, che mira a renderla più aderente alla sua funzione di pressione, e non di ristoro. Già la dottrina formatasi dopo la riforma del 2009 aveva sottolineato come l’*astreinte* italiana non potesse essere confusa con una misura risarcitoria o compensativa, ma avesse una funzione essenzialmente dissuasiva¹⁷.

Tuttavia, il testo originario dell’art. 614-*bis* c.p.c. si limitava a menzionare criteri generici — il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno prevedibile — che finivano per collocare la misura in un terreno ibrido, dove la logica dell’effettività conviveva con quella del risarcimento¹⁸. Con la novella del 2022, il legislatore ha voluto marcare più nettamente la differenza, affermando che l’importo della misura deve essere calibrato tenendo conto

in *Corr. giur.*, 2018, p. 370 ss.; ID., *Una buona "novella" al cod. proc. civ.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, ivi, 2009, p. 741.

Cfr. anche C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2019, Vol. I (*Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*), p. 76-78. Sul punto, anche N. VENTURA, *La misura coercitiva di cui all’art. 614 bis c.p.c. e l’esecuzione dell’obbligo di contrarre*, in *Giur. it.*, 2014, p. 767 ss.; R. MURONI, *L’azione ex art. 2932 c.c. Contributo allo studio del giudicato costitutivo*, Napoli, 2018, p. 18 ss., 55 ss. e 191 ss.

¹⁶ R. MARUFFI, *Prime note sulle modifiche alla disciplina delle misure coercitive di cui all’art. 614 bis c.p.c.*, in *Il diritto degli affari* n. 2/23, 2023, p. 141 s.; M. VANZETTI, *Sospensione ex art. 283 c.p.c. della sentenza poi confermata in appello e sorte delle misure coercitive indirette in caso di violazione medio tempore dell’inibitoria*, in *Il diritto degli affari* n. 2/23, 2023; In senso contrario si veda A. LOMBARDI, *Le modifiche apportate dalla l. 69 del 18 giugno 2009 in materia di processo di esecuzione*, in *Giur. merito*, 2009, p. 2079 ss.

¹⁷ C. V. GIABARDO, *Effettività della tutela giurisdizionale e misure coercitive nel processo civile. Un’indagine di diritto comparato*, Torino, 2022, p. 184 ss.

¹⁸ A. LOMBARDI, *Le modifiche apportate dalla l. 69 del 18 giugno 2009 in materia di processo di esecuzione*, cit., p. 2080 s.

dell'utilità economica o relazionale che il debitore ricava dall'inadempimento, in modo che il costo della resistenza all'ordine giudiziale superi il vantaggio che essa procura.

In questa direzione, la valorizzazione della situazione in cui versa l'obbligato segna un passaggio dalla logica meramente coercitiva a una logica di tipo persuasivo, nella quale la misura mira a riequilibrare le posizioni delle parti più che a punire l'inadempimento. Il giudice diventa così l'arbitro di un equilibrio di convenienze, orientando la condotta dell'obbligato attraverso incentivi economici calibrati sulla sua utilità concreta¹⁹.

Sotto questo profilo, il nuovo criterio appare coerente con la *ratio* tipica delle misure coercitive indirette, che è quella di spostare il baricentro dell'effettività dal piano oggettivo dell'esecuzione a quello soggettivo della convenienza. In questo senso, l'introduzione del parametro del vantaggio mira a rendere la comminatoria più razionale, più proporzionata e, in definitiva, più efficace, in quanto adattata alla reale posizione dell'obbligato.

Tuttavia, come spesso accade nella tradizione legislativa italiana, la formula prescelta solleva più questioni di quante ne risolva. In primo luogo, la norma non specifica cosa debba intendersi per "vantaggio", né indica criteri concreti per la sua determinazione, non a caso è già annoverata tra le norme "in bianco"²⁰. Il concetto può riferirsi tanto a un beneficio economico diretto, quanto a un utile di altra natura, come l'evitare costi organizzativi, ritardi produttivi o perdita di potere contrattuale. Tale indeterminatezza, se da un lato consente al giudice di modulare la misura in modo elastico, dall'altro rischia di vanificare lo scopo di introdurre un parametro oggettivo. In assenza di criteri più stringenti, il giudice continua a esercitare una discrezionalità ampia, non dissimile da quella che già caratterizzava la disciplina previgente²¹.

Si può osservare che il parametro rischia di tradursi in una clausola di stile, poiché l'assenza di criteri verificabili consente al giudice di giustificare *ex post* decisioni maturate su basi prevalentemente equitative. È stato inoltre rilevato che il richiamo al "vantaggio" rischia di tradursi in una clausola di apparente razionalità, dietro la quale si nasconde una forte indeterminatezza applicativa. L'individuazione dell'utilità che il debitore trae dall'inadempimento dipende infatti da valutazioni fattuali e soggettive, che lasciano al giudice un margine di discrezionalità ancora più ampio rispetto al passato²².

¹⁹ U. COREA, *L'art. 614-bis c.p.c. nel prisma della tutela giurisdizionale*, in www.judicium.it, 24 gennaio 2025, § 6.

²⁰ F. P. LUISO, *Diritto Processuale Civile III – Il processo esecutivo*, cit., p. 249.

²¹ R. MARUFFI, *Prime note sulle modifiche alla disciplina delle misure coercitive di cui all'art. 614 bis c.p.c.*, cit., p. 140.

²² In argomento vi è chi ha affermato che l'attribuzione di un adeguato margine di discrezionalità nella materia costituisce presupposto indispensabile per scongiurare "rigidi automatismi", sul punto B. LIMONGI, commento a: *art. 614-bis c.p.c. "Misure coercitive indirette"* in *La riforma Cartabia del processo civile, Commento al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149* a cura di R. TISCINI con il coordinamento di M. FARINA, cit., p. 737 s.; C. CONSOLO – F. GODIO, sub *art. 614 bis c.p.c.*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, diretto da P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, cit., p. 176; S. CHIARLONI, *Misure coercitive e tutela dei diritti*, cit., p. 22 ss.

In secondo luogo, la nuova formulazione solleva un problema teorico più profondo, relativo alla natura della proporzionalità nella misura coercitiva. Il richiamo al vantaggio del debitore sembrerebbe suggerire che la proporzionalità non si misuri più rispetto alla gravità della violazione, ma rispetto all'utilità che l'inadempimento procura, dunque, una concezione "relazionale" della misura, fondata sull'asimmetria di convenienza tra le parti. Tuttavia, questa impostazione può condurre a risultati distorsivi, poiché un debitore che trae un vantaggio minimo dall'inadempimento potrebbe essere soggetto a una misura lieve, anche se l'interesse del creditore è elevato, e viceversa. Si crea così una tensione tra proporzionalità soggettiva (commisurata al vantaggio del debitore) e proporzionalità oggettiva (commisurata all'interesse del creditore), che il legislatore non ha esplicitamente risolto. Questa tensione dimostra come la riforma abbia introdotto un criterio innovativo senza predisporre gli strumenti per governarne le ricadute applicative.

In tale prospettiva, è stato proposto di leggere il nuovo parametro come espressione di una proporzionalità relazionale, fondata non tanto sulla gravità dell'inadempimento quanto sulla distanza di utilità tra debitore e creditore. La misura assumerebbe così una funzione riequilibratrice più che sanzionatoria, volta a ristabilire un equilibrio di interessi concreti e non astratti²³.

Da un punto di vista sistematico, il nuovo criterio accentua la dimensione relativa e comparativa della coazione indiretta, infatti la misura diventa il punto di equilibrio tra due valori contrapposti — la libertà del debitore e la piena realizzazione del diritto del creditore. In questa prospettiva, la proporzionalità assume una funzione non solo di garanzia, ma anche di efficienza, nel senso che la minaccia economica deve essere tale da rendere l'inadempimento "irrazionale" dal punto di vista del debitore. Tuttavia, la mancanza di più specifiche linee guida normative rischia di lasciare questa valutazione al libero apprezzamento del giudice, con il pericolo di una frammentazione applicativa che mal si concilia con l'esigenza di prevedibilità delle decisioni²⁴.

La dottrina più recente ha evidenziato come la riforma Cartabia, nel tentativo di razionalizzare il sistema, abbia introdotto una proporzionalità flessibile; cioè affidata più al giudice che alla norma. Il legislatore ha scelto di "soggettivare" il potere coercitivo, accentuando la valutazione di convenienza dell'obbligato e riducendo l'ancoraggio a criteri oggettivi, con il rischio di riportare la disciplina su un terreno più equitativo che legale. Tale scelta riflette una tendenza ormai diffusa nel diritto processuale contemporaneo, che privilegia la discrezionalità giudiziale come strumento di effettività, ma che, al tempo stesso, riduce la certezza del diritto.

²³ In questo senso U. COREA, *L'art. 614-bis c.p.c. nel prisma della tutela giurisdizionale*, cit., § 6.

²⁴ G. CARUSO, *La riforma delle misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: spunti comparati con il modello dell'astreinte francese*, in www.judicium.it, 24 maggio 2023, § 6.

A ben vedere, l'introduzione del criterio del "vantaggio dell'obbligato" può essere interpretata come un tentativo di razionalizzazione economica della coercizione indiretta. Si può ritenere che la novella persegua una razionalizzazione economica della coercizione più che un rafforzamento dell'autorità del comando giudiziale. Il legislatore sembra voler comportarsi come "*homo economicus*", presupponendo che il debitore valuti costi e benefici dell'adempimento. Ma proprio questa visione economico-utilitaristica rischia di svuotare la misura della sua dimensione etica e simbolica, riducendola a una mera sanzione di convenienza. L'*astreinte* non è — e non dovrebbe diventare — un prezzo per il mancato adempimento, bensì uno strumento per riaffermare l'autorità del comando giudiziale e la doverosità dell'esecuzione.

Parte della dottrina ha tuttavia segnalato che una misura calibrata esclusivamente sul piano della convenienza economica rischia di svuotare la dimensione assiologica dell'obbligazione, trasformando la coazione giudiziale in un meccanismo di gestione dei comportamenti strategici. In tal modo, la minaccia economica perde la propria funzione simbolica di riaffermazione dell'autorità della decisione giudiziale²⁵.

Inoltre, la misura del vantaggio del debitore può condurre a una disparità di trattamento tra situazioni analoghe. Debitori con differenti capacità economiche o posizioni di mercato potrebbero essere soggetti a comminatorie di entità molto diverse, anche a fronte di obblighi identici. Si profila così un problema di uguaglianza sostanziale, che la giurisprudenza sarà chiamata a risolvere mediante l'applicazione del principio di proporzionalità in senso forte, bilanciando la deterrenza con la sostenibilità economica della misura.

Dal punto di vista sistematico, la previsione del vantaggio dell'obbligato contribuisce comunque a chiarire — più di quanto facesse la versione originaria — la natura non risarcitoria dell'*astreinte*. Essa conferma che la misura non è diretta a riparare un danno, ma a prevenire un comportamento inadempiente, collocandosi in una zona intermedia tra la sanzione e la garanzia.

Si è così parlato di una "effettività regolata", nella quale l'innovazione linguistica non si traduce in un vero salto funzionale. L'introduzione del criterio del vantaggio conferisce alla norma un volto più moderno e sistematicamente coerente, ma lascia immutata la dipendenza dell'effettività dall'apprezzamento discrezionale del giudice.

Resta però da chiedersi se questo spostamento di prospettiva rappresenti davvero un passo avanti nella proporzionalità, o piuttosto una sofisticazione terminologica che non modifica la sostanza del problema. In realtà, la proporzionalità non si misura solo sulla differenza tra vantaggio e costo dell'inadempimento, ma anche sul rapporto tra la gravità della violazione e la lesione dell'autorità della decisione giudiziale. Da questo punto di vista, il criterio del

²⁵ U. COREA, *L'art. 614-bis c.p.c. nel prisma della tutela giurisdizionale*, cit.

vantaggio, pur utile a fini di equità, non garantisce necessariamente l'effettività della tutela, che richiede un'adeguata percezione sociale della forza vincolante del giudicato.

A tutto quanto sino ad ora analizzato si aggiunga che il legislatore nell'intervenire sulla disciplina in esame ben avrebbe potuto individuarne una indicazione edittale. Proprio in ragione di ciò un'autorevole dottrina si è posta il dubbio di legittimità costituzionale della norma in commento ritenendo che *“i criteri che indica il legislatore sono troppo evanescenti per soddisfare il principio di legalità”*²⁶.

Al solo fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma in commento e quindi attendere un'interpretazione orientata della Consulta, taluni ritengono che si possa sopperire alle lacune normative esaminate mediante l'applicazione in via analogica di altre cornici edittali che emergono nella disciplina di ulteriori misure di coercizione indiretta tipiche²⁷.

In definitiva, l'innovazione in esame appare come una razionalizzazione più linguistica che sostanziale. Essa affina il discorso normativo, ma non risolve le incertezze applicative né elimina la dipendenza dell'effettività dalla discrezionalità del giudice. La riforma ha cercato di rendere la coercizione indiretta più “scientifica”, ma ne ha accentuato il carattere di misura individualizzata, adattata al caso concreto. Il risultato è un istituto più coerente sul piano teorico, ma non necessariamente più efficace nella pratica. Una misura che adatta il linguaggio dell'economia comportamentale, ma continua a vivere secondo la logica del diritto equitativo.

3. Il termine di durata della misura tra funzione di garanzia e rischio di inefficacia

L'introduzione, al primo comma dell'art. 614-bis c.p.c., del potere del giudice di stabilire un termine di durata della misura coercitiva rappresenta una delle novità più discusse della (cosiddetta) Riforma Cartabia²⁸. Si tratta di un intervento apparentemente tecnico, ma in

²⁶ Così F. P. LUIO, *Diritto Processuale Civile III – Il processo esecutivo*, cit., p. 250. In argomento è bene sottolineare che la commissione Luio aveva sollecitato l'indicazione, quanto meno, di un limite edittale massimo. Tuttavia, nella relazione illustrativa si legge: «Non è stato possibile determinare l'entità massima della sanzione pecuniaria, in quanto tale quantificazione esorbita da valutazioni di natura giuridica, investendo essenzialmente profili di politica legislativa. Se il governo riterrà opportuno, potrà valutare se inserire una determinazione quantitativa dei minimi / massimi della sanzione pecuniaria».

²⁷ Sul punto si rinvia a U. COREA, *L'art. 614-bis c.p.c. nel prisma della tutela giurisdizionale*, cit., § 6, secondo cui: il giudice – consapevole del vuoto normativo – dovrebbe far riferimento esplicito al perimetro edittale di altre norme quali ad esempio agli artt. 140-octies e 140-terdecies del codice di consumo, nel quale è stabilito che «...il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione...». Si veda anche A. TEDOLDI, G.M. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, p. 257.

²⁸ All'art. 12, lett. a), della legge n. 206 del 2021, era previsto che: “prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento”.

realtà denso di implicazioni sistematiche, perché incide direttamente sull'essenza temporale della coercizione indiretta²⁹.

La misura, infatti, si caratterizza proprio per la sua idoneità a esercitare una pressione economico-psicologica che cresce nel tempo, la minaccia è tanto più efficace quanto più il debitore percepisce la sua potenziale indefinitezza. Introdurre un limite temporale a tale meccanismo significa ridefinire il rapporto tra tempo e coazione, trasformando la durata da fattore di effettività a parametro di equilibrio.

Secondo l'intento dichiarato del legislatore, il nuovo potere giudiziale risponde all'esigenza di razionalizzare e bilanciare l'applicazione della misura. È evidente che la scelta sia sintomatica della persistente diffidenza del legislatore verso le tecniche di pressione economica. Il limite temporale è presentato come strumento di garanzia e serve a evitare che la somma di denaro minacciata, crescendo in modo illimitato, assuma dimensioni sproporzionate rispetto all'obbligo principale e produca un indebito arricchimento del creditore o una pressione eccessiva sul debitore³⁰. In questa prospettiva, la previsione della durata si collega ai principi costituzionali di proporzionalità e di ragionevolezza, che impongono al giudice di calibrare la coazione in modo conforme alla natura dell'obbligazione e alle circostanze del caso. Tale nuova formulazione della disposizione pare sia stata accolta con benevolenza dai più³¹ e soprattutto da coloro che ne avevano sottolineato la necessità già prima della novella³².

L'idea che il legislatore sembra perseguire è quella di contenere la discrezionalità giudiziale mediante un parametro temporale, introducendo così un elemento di misurabilità oggettiva nella struttura della misura coercitiva.

In argomento, è comunque bene precisare che prima della novella la Giurisprudenza aveva già colmato tale lacuna, sul punto V. CAPASSO ricorda la pronuncia del Trib. Terni, 4 agosto 2009, in *Rep. Foro it.*, 2011, voce *Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare*, n. 17, secondo cui «[l]a misura coercitiva pecuniaria ex art. 614 bis c.p.c., il cui scopo è di rendere effettiva e sicura l'attuazione non solo degli obblighi di fare infungibile o di non fare, ma anche degli obblighi di fare fungibile riconosciuti da sentenze di condanna o da provvedimenti anticipatori della condanna (nella specie, denuncia per danno temuto), si applica trascorso un termine concesso ragionevolmente al debitore per adempiere l'obbligo e decorrente dalla notifica della sentenza o del provvedimento».

²⁹ La disciplina italiana, in questo modo, sembra essersi allineata, almeno nella prima parte, a quanto previsto dall'art. R. 131-1, comma 1, del *Code des procédures civiles d'exécution*, il quale stabilisce che «l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge» («l'astreinte produce effetti dalla data stabilita dal giudice»). Anche se, il legislatore italiano non ha recepito la seconda proposizione del medesimo articolo, che precisa come la decorrenza della misura «ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire» («non può essere anteriore al giorno in cui la decisione che contiene l'obbligazione è divenuta esecutiva»). Sul punto G. CARUSO, *La riforma delle misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: spunti comparati con il modello dell'astreinte francese*, cit.

³⁰ C. CONSOLO – F. GODIO, sub art. 614 bis c.p.c., in *Commentario del Codice di procedura civile*, cit., p. 180.

³¹ R. MARUFFI, *Prime note sulle modifiche alla disciplina delle misure coercitive di cui all'art. 614 bis c.p.c.*, cit., p. 142;

³² S. VINCRE, *Le misure coercitive ex art. 614 bis c.p.c. dopo la riforma del 2015*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2017, p. 385.

In ogni caso, il giudice può e non deve predeterminarne la durata, consentendo alle parti di conoscere *ex ante* l'estensione dell'obbligo e le conseguenze dell'inadempimento³³. La misura è unicamente finalizzata a definire un quadro di prevedibilità, che dovrebbe rafforzare la tutela del debitore³⁴, non possiamo dire lo stesso per il diritto del creditore.

Infatti, la previsione normativa presenta un'ambiguità di fondo, ossia il tempo, da elemento funzionale della coazione, viene trasformato in limite alla sua efficacia. L'*astreinte* vive della propria estensione temporale, perché la sua forza deriva dall'idea che il debito possa crescere indefinitamente finché perdura la resistenza all'adempimento. Se il debitore conosce il termine oltre il quale la misura non potrà più operare, la minaccia economica perde gran parte della sua capacità di indurre il comportamento voluto. Egli può scegliere di procrastinare l'esecuzione, sapendo che la pressione giudiziale si estinguerà con lo spirare del termine. La riforma rischia così di convertire la misura da strumento di coazione in strumento di calcolo, dunque il debitore, razionalmente, può stimare il costo dell'inadempimento e decidere di "acquistare" il diritto di non adempiere. Si osserva che la coazione indiretta viene così ricondotta entro una logica di prevedibilità che attenua la sua funzione deterrente.

Il limite di durata, quindi, lungi dal rafforzare l'effettività, può tradursi in una razionalizzazione depotenziata, che garantisce la legalità formale, ma indebolisce la funzione deterrente della misura. La coazione indiretta, per sua natura, dovrebbe fondarsi sulla tensione tra incertezza e costrizione ed è efficace perché il debitore non sa fino a quando dovrà sopportare l'aggravio economico e quanto esso potrà aumentare. La certezza temporale neutralizza questa tensione, restituendo al soggetto obbligato un margine di controllo che vanifica la dimensione coercitiva della minaccia³⁵.

Inoltre, l'introduzione del termine di durata sposta il baricentro della valutazione giudiziale dal momento dell'inadempimento a quello della previsione prognostica; pertanto, il giudice dovrà stimare *ex ante* il periodo entro il quale l'adempimento può ragionevolmente essere ottenuto, assumendo su di sé una responsabilità che, nella versione originaria della norma, era demandata al decorso del tempo. L'effettività del comando dipende così dalla correttezza di questa previsione, la quale, per la complessità delle situazioni concrete, non può che basarsi su criteri presuntivi e discrezionali. Si sostituisce, in sostanza, l'incertezza dell'effetto con l'incertezza della previsione.

³³ Sul punto si veda G. CARUSO, *La riforma delle misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: spunti comparati con il modello dell'astreinte francese*, cit., § 6, secondo cui la previsione tende a evitare che la misura operi senza limiti temporali, prevenendo il rischio che essa degeneri in un obbligo accessorio di natura sostanzialmente sanzionatoria, non più proporzionato all'inadempimento originario.

³⁴ A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla riforma del 2022*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 2022, p. 1215 s.

³⁵ B. LIMONGI, commento a: art. 614-bis c.p.c. "Misure coercitive indirette" in *La riforma Cartabia del processo civile, Commento al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149* a cura di R. TISCINI con il coordinamento di M. FARINA, cit., p. 736; F. P. LUISO, *Diritto Processuale Civile III – Il processo esecutivo*, cit., p. 11 s.; C. CONSOLO – F. GODIO, sub art. 614 bis c.p.c., in *Commentario del Codice di procedura civile*, cit., p. 180.

In ogni caso è bene precisare che non si tratta di un obbligo “*strictu sensu*” inteso; la Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 dichiara che la durata dovrà essere “adeguata alla natura dell’obbligazione e alle circostanze del caso”, riconoscendo quindi al giudice un ampio potere di modulazione. Ma questa elasticità, anziché garantire proporzionalità, rischia di riprodurre l’arbitrarietà che la norma voleva correggere. Il legislatore, nel tentativo di formalizzare la misura, finisce per riaffidarne la sorte alla discrezionalità interpretativa, spostando semplicemente il momento della decisione. Come è stato rilevato, si assiste a una formalizzazione apparente, in cui la nuova regola non restringe ma ridefinisce l’ambito del potere giudiziale.

Una parte consistente della dottrina ha evidenziato che l’introduzione di un termine rappresenta l’espressione di quella che può essere definita “effettività temperata”, ossia un’effettività controllata e compatibile con la tradizionale diffidenza del diritto processuale italiano verso gli strumenti di pressione economica³⁶. Il legislatore sembra riconoscere che l’effettività non può essere assoluta, ma deve sottostare a limiti derivanti dai principi di proporzionalità, libertà personale e tutela della dignità del debitore.

Ma questo equilibrio, pur apprezzabile sotto il profilo assiologico, non è privo di costi sistemici. Il tempo, che costituiva l’elemento dinamico dell’*astreinte*, diventa parametro di controllo. Nella misura originaria, la dimensione temporale era il fattore che accresceva la tensione coercitiva, infatti più il debitore resisteva, più il suo debito aumentava. Con la riforma, invece, la temporalità assume la funzione opposta, in quanto misura e non moltiplica all’infinito la pressione. È il segno di una trasformazione culturale del processo civile, che tende a privilegiare la stabilità e la prevedibilità rispetto alla forza effettiva del comando. Si tratta di una scelta che rivela una concezione ancora difensiva della giurisdizione dell’attuazione.

Da un punto di vista teorico, il limite di durata incide sul modo in cui si concepisce la volontarietà dell’adempimento. Se nella logica dell’*astreinte* l’adempimento è il frutto di una decisione indotta — ma pur sempre volontaria —, l’introduzione di un termine può alterare questa dialettica. L’adempimento perde così parte della sua spontaneità e la misura si riduce a un meccanismo di incentivo temporaneo, la cui efficacia si esaurisce con lo scadere del termine.

Un’ulteriore difficoltà emerge sul piano applicativo, poiché non è chiaro se il giudice possa prorogare la durata inizialmente fissata qualora l’inadempimento persista oltre il termine. La norma tace sul punto, lasciando aperto il dubbio se la proroga possa essere disposta e se d’ufficio o su istanza di parte. In assenza di una previsione esplicita, l’interprete dovrà bilanciare il principio di stabilità delle decisioni con quello di effettività, rischiando di creare divergenze applicative. È probabile che la giurisprudenza adotti soluzioni flessibili, riconoscendo la possibilità di successive proroghe (magari su istanza di parte), ma ciò

³⁶ A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette rivisitate dalla riforma del 2022*, cit., p. 1215 ss.

confermerebbe l'inadeguatezza del dato normativo a garantire una disciplina realmente chiara e uniforme.

In conclusione, il termine di durata della misura rappresenta un esempio emblematico del carattere ambivalente della Riforma Cartabia. Da un lato, costituisce un presidio di garanzia e un segnale di attenzione per il principio di proporzionalità; dall'altro, rischia di svuotare la funzione essenziale dell'*astreinte*, che è quella di mantenere viva la pressione sul debitore finché l'obbligo non sia adempiuto. Si potrebbe dire che il tempo, da alleato dell'effettività, diventa il suo limite, un fattore di equilibrio che si traduce in fattore di inefficacia.

La riforma, in tal senso, conferma la tendenza del diritto processuale italiano a preferire la garanzia dell'ordine formale alla piena effettività del comando giudiziale.

L'*astreinte* novellata diviene così una misura più "domestica", compatibile con la cultura giuridica nazionale, ma meno capace di assicurare quella realizzazione piena del diritto che rappresentava l'obiettivo dichiarato della riforma. L'effettività, ancora una volta, resta affidata non al testo della legge, ma alla capacità interpretativa del giudice e alla sua sensibilità nel bilanciare coercizione e proporzione.

4. Il nuovo ruolo del giudice dell'esecuzione nella disciplina delle misure coercitive: tra complementarità e sovrapposizione con il giudice della cognizione

In definitiva la Riforma Cartabia ha inciso profondamente sull'architettura dell'art. 614-bis c.p.c., ridefinendo non solo i criteri di commisurazione della misura coercitiva, ma anche il piano della competenza funzionale e dei poteri giudiziali nella sua applicazione. Tra le novità di maggiore rilievo emerge la possibilità di richiedere la misura anche in sede esecutiva³⁷ quando il titolo non derivi da una sentenza di condanna o quando non sia stata proposta istanza in sede di cognizione³⁸. Tale disposizione attribuisce al giudice dell'esecuzione un potere che, nella formulazione originaria del 2009, spettava esclusivamente al giudice della cognizione, in quanto funzionalmente connesso all'accertamento dell'obbligo³⁹.

L'obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di ampliare l'operatività della coercizione indiretta, rendendola disponibile in ogni fase del ciclo processuale e superando il limite, spesso paralizzante, che subordinava la sua applicazione alla richiesta contestuale alla pronuncia di condanna. Si tratta, almeno sul piano teorico, di un passo avanti verso la piena effettività della tutela giurisdizionale, la misura può ora essere disposta anche quando il comando discende

³⁷ Possibilità già prospettata in passato, si veda F. P. LUIO, *Diritto Processuale Civile III – Il processo esecutivo*, cit., p. 246; A. NASCOSI, *Le misure coercitive indirette nel sistema di tutela dei diritti in Italia e in Francia. Uno studio comparatistico*, cit., p. 380 s.; B. CAPPONI, *Perché in Italia l'astreinte non si ama*, cit., § 8.

³⁸ In particolare, anche i titoli stragiudiziali quali l'accordo di conciliazione disciplinato dall'art. 11 del d. lgs. 28/2010 ove non provvisto di misure ex art 614 bis c.p.c. Sul punto si veda U. COREA, *L'art. 614-bis c.p.c. nel prisma della tutela giurisdizionale*, cit., § 5; A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 2529. Quanto, invece, al lodo arbitrale, si veda § nota 13.

³⁹ In senso contrario si V. Cass., Cass. 23 maggio 2024, n. 14461.

da un titolo di diversa natura — ad esempio, un provvedimento costitutivo, un decreto ingiuntivo, o una sentenza dichiarativa — purché sussista un obbligo suscettibile di coercizione indiretta. Ma proprio questa evoluzione funzionale espone il sistema a nuove tensioni di coerenza.

Tuttavia, come osservato da una parte autorevole della dottrina, questa scelta normativa presenta profili di ambiguità che rimettono in discussione la stessa collocazione sistematica dell'*astreinte* nel processo civile⁴⁰. Se nella logica originaria dell'art. 614-bis c.p.c. la misura rappresentava un accessorio della decisione di merito, strettamente legato al comando di condanna, la riforma tende ora a separare la funzione coercitiva da quella decisoria, affidandola a un organo distinto, quello dell'esecuzione⁴¹.

Tale scissione, pur giustificata dall'intento di rendere lo strumento più flessibile, produce conseguenze di rilievo sulla coerenza del sistema.

La Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022 spiega che l'attribuzione del potere coercitivo al giudice dell'esecuzione risponde alla necessità di concentrare in un'unica sede "tutti i rimedi funzionali alla realizzazione del titolo". Si tratta, dunque, di una misura di razionalizzazione procedurale: invece di riaprire un nuovo giudizio di merito, la parte potrà rivolgersi direttamente al giudice dell'esecuzione per ottenere la comminatoria.

Sul piano dei principi, la scelta appare coerente con il criterio di economia processuale e con il modello di effettività "unitaria" della tutela. Si corre, tuttavia, il rischio di portare la dimensione coercitiva nel diverso piano della creazione di effetti ulteriori, finendo così per attribuire al giudice dell'esecuzione un ruolo integrativo del titolo esecutivo, anziché limitarne l'intervento alla sua mera attuazione⁴².

La dottrina ha infatti osservato che il giudice dell'esecuzione non è, per definizione, titolare di poteri creativi, egli dà attuazione al titolo, ma non lo modifica né lo arricchisce di nuovi contenuti⁴³. La possibilità di comminare la misura coercitiva postula invece un margine di discrezionalità valutativa e un potere di apprezzamento delle circostanze dell'inadempimento che trascende l'ambito meramente esecutivo. Ne risulta una zona grigia tra cognizione ed esecuzione, in cui la distinzione tradizionale tra giudice del diritto e giudice dell'attuazione si attenua, fino quasi a dissolversi.

La coercizione indiretta diventa uno strumento di connessione tra le due fasi, ma al prezzo di una perdita di chiarezza sistematica. Laddove il giudice della cognizione non ritenga di disporre

⁴⁰ G. COSTANTINO, *La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206*, Bari, 2022, p. 358; B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, 10^a, Milano, 2025, p. 864; S. CHIARLONI, *Esecuzione indiretta. Le nuove misure coercitive ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.*, in www.treccani.it.

⁴¹ V. CAPASSO, *Sull'ambito applicativo dell'art. 614-bis c.p.c. novellato*, cit., p. 1071 s.

⁴² In questo senso G. OLIVIERI, *Le misure coercitive indirette riformate*, cit.

⁴³ Sul punto R. METAFORA, *Le misure coercitive indirette tra diritto vigente e futuri interventi riformatori*, in Giustiziacivile.com, 2022.

la misura, o la parte ometta di chiederla, il giudice dell'esecuzione può oggi sostituirsi a entrambi, introducendo un provvedimento accessorio al titolo originario. È una prospettiva che, se da un lato aumenta l'effettività del sistema, dall'altro solleva interrogativi di compatibilità con il principio della domanda e con l'intangibilità del giudicato.

Proprio la questione del principio dispositivo costituisce uno dei nodi più problematici. Nella configurazione originaria del 2009, l'applicazione della misura era subordinata alla richiesta di parte e il giudice non poteva disporla d'ufficio, perché ciò avrebbe significato introdurre un elemento sanzionatorio estraneo al perimetro della domanda giudiziale. Con la riforma del 2022, tale impostazione è stata solo parzialmente confermata; infatti, la misura può ancora essere chiesta su istanza di parte, ma il nuovo assetto processuale, in cui il giudice dell'esecuzione può intervenire anche successivamente, sembra aprire la strada a una potenziale iniziativa officiosa.

Sebbene la norma non preveda espressamente la possibilità di applicare la misura d'ufficio, la collocazione sistematica del nuovo art. 614-*bis* potrebbe consentire di ritenere implicita una maggiore autonomia del giudice dell'esecuzione⁴⁴.

Questa tendenza, però, entra in tensione con il principio dispositivo, poiché se la misura è disposta in assenza di istanza, essa finisce per attribuire al giudice un potere di iniziativa sostanziale che esula dai confini dell'esecuzione forzata. Il giudice dell'esecuzione, in altri termini, si trasforma in giudice dell'effettività, dotato di un margine di intervento autonomo volto a garantire il rispetto del comando giudiziale, indipendentemente dalle scelte processuali delle parti.

Ad avviso di chi scrive, è opportuno avallare il pensiero di altra parte della dottrina secondo cui: il G.E. che voglia disporre in materia di misure di coercizione indiretta deve, a tal fine, necessariamente essere investito di un'esplicita richiesta, non avendo, in caso contrario, facoltà di applicarle di sua sponte⁴⁵.

In prospettiva più ampia, il nuovo assetto processuale conferisce al giudice dell'esecuzione una funzione che trascende il ruolo tradizionale di esecutore del titolo. Egli diviene, almeno in parte, garante dell'effettività del diritto riconosciuto. Il suo potere non si limita più alla verifica della conformità formale tra titolo e atto esecutivo, ma si estende alla valutazione dell'idoneità delle misure coercitive a indurre l'adempimento. In questo senso, la riforma sembra voler costruire una sorta di "giurisdizione dell'effettività", nella quale l'esecuzione non è un momento meccanico, ma un processo di accompagnamento del comando giudiziale verso la sua realizzazione.

⁴⁴ In questo senso R. MARUFFI, *Prime note sulle modifiche alla disciplina delle misure coercitive di cui all'art. 614 bis c.p.c.*, cit., p. 142.

⁴⁵ A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 2274; A. CRIVELLI – E. MERCURIO, *Annotazioni alla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni del processo esecutivo*, in *Riv. esec. forz.*, 2021, p. 1015 ss.

L'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di irrogare l'*astreinte* anche in presenza di un titolo giudiziale già formatosi introduce un evidente punto di attrito con la competenza del giudice della cognizione. La possibilità che entrambi i giudici intervengano — il primo in via anticipata, il secondo in fase attuativa — crea infatti un'area di sovrapposizione decisionale che la norma disciplina solo in modo frammentario. Il riferimento alla misura "non richiesta" al giudice del merito esclude formalmente un concorso simultaneo, ma non elimina il rischio che la scelta dell'interprete generi soluzioni disomogenee; infatti, la parte può rivolgersi al giudice dell'esecuzione anche quando avrebbe potuto riproporre la domanda in appello⁴⁶, e ciò amplia lo spazio di intervento del G.E. in un contesto nel quale il titolo è già in formazione o in fase di impugnazione.

Si produce così una tensione sistemica: da un lato, il giudice della cognizione in appello (nei limiti dei *nova*) conserva il potere originario di integrare la condanna con la misura; dall'altro, il giudice dell'esecuzione è legittimato a introdurre *ex novo* una coercizione ulteriormente incidente sulla sfera patrimoniale del debitore. La mancanza di un criterio esplicito di prevalenza apre il problema del coordinamento tra provvedimenti eventualmente contrastanti, poiché nulla indica quale giudice sia chiamato a dirimere il conflitto o se la richiesta successiva possa svuotare di significato quella già proposta.

Il rischio non è solo teorico. La norma non attribuisce al G.E. un potere di revisione o adeguamento dell'*astreinte* eventualmente già irrogata dal giudice del merito, con la conseguenza che due provvedimenti autonomi possono coesistere senza alcun meccanismo di armonizzazione. La stessa logica vale in senso inverso, il rigetto in sede di cognizione preclude l'intervento del G.E., ma la mancata pronuncia non chiarisce se si tratti di un'omissione sanabile o di un rigetto implicito, lasciando l'interprete privo di criteri certi. Anche sul piano dei rimedi la sovrapposizione si ripropone, perché la misura disposta in fase di cognizione è assoggettata agli ordinari mezzi di impugnazione, mentre quella emessa in fase esecutiva ricade nel sistema delle opposizioni. La diversità di regimi conferma che i due provvedimenti sono concettualmente autonomi, ma non indica come coordinare gli effetti che producono.

In definitiva, la riforma affida a due giudici poteri paralleli e potenzialmente confliggenti, senza predisporre un modello di raccordo. Il rafforzamento dell'effettività si traduce così in una moltiplicazione dei centri decisionali non accompagnata da adeguati meccanismi di coordinamento. Il risultato è un sistema nel quale la ricerca dell'effettività rischia di tradursi in una frizione tra competenze, poiché l'*astreinte* può essere richiesta in momenti diversi del processo, a giudici differenti, con strumenti e garanzie processuali non coincidenti. Il dualismo

⁴⁶ U. COREA, *L'art. 614-bis c.p.c. nel prisma della tutela giurisdizionale*, cit., § 5; B. CAPPONI, *L'art. 614-bis c.p.c. (versione 2022) e il giudice dell'esecuzione*, in *Foro it.*, 2024, V, 51; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Misure coercitive e arbitrato, in Il processo esecutivo*, p. 389 ss.

che ne deriva rappresenta uno dei punti più critici dell'attuale disciplina, e impone all'interprete di ricostruire, con strumenti non codificati, un equilibrio che il legislatore non ha definito.

5. Il potere del giudice della cautela nella disciplina novellata e la sopravvivenza della comminatoria d'ufficio

Tra gli ulteriori nodi interpretativi lasciati irrisolti dalla Riforma Cartabia, uno dei più significativi riguarda il potere del giudice della cautela di disporre la misura coercitiva prevista dall'art. 614-bis c.p.c. Si tratta di un tema che trascende il piano tecnico-procedurale e tocca la stessa teoria della giurisdizione effettiva, ossia, vien da chiedersi fino a che punto il giudice che opera in sede cautelare possa modellare il comportamento delle parti attraverso strumenti di coazione economica.

Nella versione antecedente della norma, la possibilità di applicare la misura nella fase cautelare non era espressamente prevista, ma nemmeno esclusa. Ciò aveva consentito ad un orientamento ermeneutico⁴⁷ più innovativo di ammettere la nozione officiosa della misura anche (e soprattutto) in sede di provvedimenti d'urgenza⁴⁸, *in species* nei casi di obblighi di fare o non fare suscettibili di elusione immediata.

La *ratio* di tali pronunce era semplice: la tutela cautelare, per essere effettiva, non può esaurirsi nell'emanazione di un ordine, ma deve poter contare su un meccanismo che assicuri la prontezza dell'esecuzione e la dissuasione della violazione. L'*astreinte* appariva, in tal senso, lo strumento ideale per "saldare" il momento cautelare con quello dell'attuazione.

Con la riforma del 2022, tuttavia, il quadro si è complicato. Il legislatore, pur introducendo innovazioni incisive (criteri di commisurazione, durata, ruolo del giudice dell'esecuzione), non ha menzionato il giudice della cautela. Il silenzio normativo non è neutro, ma apre un campo di tensione interpretativa tra chi vi scorge una continuità tacita con l'orientamento precedente e chi, al contrario, vi legge una volontà restrittiva, volta a privare il giudice cautelare del potere di comminare misure coercitive indirette⁴⁹. Insomma, una scelta legislativa incompiuta.

È in questo vuoto che si colloca la questione attuale, cioè, se il giudice cautelare conservi ancora il potere di disporre l'*astreinte* oppure ne sia stato implicitamente spogliato.

⁴⁷ Trib. Roma, 7 aprile 2017, in *Foro it.*, 2017, I, c. 2082; Trib. Bari, 16 maggio 2016, in *Giur. it.*, 2017, p. 839, con nota di M. MONTANARI, *Astreinte in sede cautelare ed azione di manutenzione del contratto*; Trib. Genova, 28 ottobre 2015, *ivi*, 2016, p. 1129 con nota di E. BERTILLO, *Sui rimedi avverso la condanna ex art. 614 bis c.p.c. emessa in sede cautelare*; Trib. Cagliari, 19 ottobre 2009, in *Giur. merito*, 2010, p. 394 con nota di A. LOMBARDI, *Il nuovo art. 614 bis c.p.c.: l'astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c.*; Trib. Palermo, 27.3.2014, in *www.ilcaso.it*; Trib. Verona, 9.3.2010, in *Giur. merito*, 2010, p. 1857; Trib. Cagliari, 19.10.2009, in *Contratti*, 2010, p. 682; Trib. Terni, 6.8.2009, in *Giur. it.*, 2010, p. 637.

⁴⁸ A. M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 2272.

⁴⁹ V. CAPASSO, *Sull'ambito applicativo dell'art. 614-bis c.p.c. novellato*, cit., p. 1071

Per rispondere occorre chiarire la funzione che la misura coercitiva può assumere nel contesto della tutela cautelare.

Il giudice della cautela non mira a sostituirsi alla fase di cognizione, ma ad anticipare o preservare gli effetti della futura decisione. Tuttavia, tale anticipazione, per non restare un semplice auspicio, richiede un certo grado di vincolatività, ossia il provvedimento urgente deve potersi imporre nella realtà dei rapporti giuridici.

In questo senso, l'*astreinte* rappresenta una tecnica di garanzia dell'effettività immediata, coerente con la funzione preventiva della cautela⁵⁰.

Come è stato osservato la coazione economica può essere vista non come accessorio eventuale della condanna, ma come mezzo di attuazione dell'ordine cautelare, volto a impedire che la resistenza dell'obbligato ne svuoti la portata⁵¹.

L'idea è che la coercizione non segua il giudizio di merito, ma lo preceda, agendo in funzione di dissuasione preventiva. In questa prospettiva, l'*astreinte* si colloca nel punto di incontro tra tutela provvisoria ed effettività sostanziale del diritto.

D'altra parte, l'attribuzione al giudice della cautela di un simile potere comporta un salto qualitativo nel modo di intendere la giurisdizione. Il giudice della cautela, da arbitro dell'urgenza, diventa regolatore dei comportamenti processuali e sostanziali delle parti. Egli non si limita a garantire la conservazione dello *status quo*, ma incide direttamente sulla libertà di azione del debitore, modulando la minaccia economica in funzione della sua collaborazione. Si passa, così, da una tutela di tipo statico a una giurisdizione persuasiva, che non ordina soltanto ma orienta anche.

Sta di fatto, come detto, che il d.lgs. 149/2022, pur ridisegnando la competenza del giudice dell'esecuzione, non ha toccato espressamente la fase cautelare.

Tuttavia, deve ritenersi fondata la "tesi della continuità" per cui secondo una parte della dottrina⁵² il silenzio equivale a conferma implicita. La riforma, concentrandosi sulla fase esecutiva, non avrebbe inteso restringere i poteri già riconosciuti in sede cautelare.

Il giudice dell'urgenza, proprio perché chiamato a garantire la concreta fruizione del diritto in tempi brevi, dovrebbe potersi avvalere della stessa leva coercitiva che la legge riconosce al

⁵⁰ J.V. D'AMICO, *Sull'applicabilità dell'art. 614 bis c.p.c. ai provvedimenti cautelari*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 713 ss.; In senso contrario: A. CHIZZINI, *Commento all'art. 614-bis*, in *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009*, a cura di G. BALENA, A. CHIZZINI, B. CAPPONI, S. MENCHINI, Torino, 2009, p. 138 s.

⁵¹ R. LOMBARDI, *Il nuovo art. 614 bis cod. proc. civ.: l'astreinte quale misura accessoria ai provvedimenti cautelari ex art. 700 cod. proc. civ.*, in *Giur. merito*, 2010, p. 398 ss.

⁵² G. OLIVIERI, *Le misure coercitive indirette riformate*, cit.; E. VULLO, *Procedimenti cautelari in generale*, in *Commentario del Codice di procedura civile*, a cura di S. CHIARLONI, Bologna, 2017, p. 212; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume I*, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Torino, 2025, p. 61 ss.; S. MAZZAMUTO, *La comminatoria di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ. e il concetto di infungibilità processuale*, in *Eur dir. priv.*, 2009, p. 947; G. BALENA, *Diritto Processuale Civile, Volume terzo, I processi speciali e l'esecuzione forzata*, 7^a, Bari, 2025, p. 88 s.

giudice del merito. Negare questa possibilità equivarrebbe a creare una zona d'ineffettività proprio nel momento in cui la tutela è più fragile.

Al più può ritenersi che il legislatore non avrebbe inteso abolire la coazione cautelare, ma ricondurla entro confini più rigidi: sicché il giudice può ancora disporla, ma solo quando la misura sia necessaria a impedire un pregiudizio grave e irreversibile e purché sia proporzionata alla durata e all'intensità del provvedimento cautelare stesso.

Si tratterebbe, dunque, di un potere residuale e condizionato, esercitabile in presenza di una urgenza qualificata.

La discussione sul potere officioso non può però prescindere dal principio dispositivo e dalle caratteristiche del provvedimento cautelare richiesto.

Nel modello originario, la comminatoria dell'*astreinte* richiedeva un'esplicita istanza di parte: solo la domanda legittimava il giudice a incidere sul patrimonio dell'obbligato.

La riforma non ha formalmente derogato a tale principio, ma la possibilità di disporre la misura in sede esecutiva, anche successivamente, ha riaperto il problema della iniziativa giudiziale.

Se il giudice dell'esecuzione può comminare la misura per garantire l'attuazione del titolo, non si vede perché il giudice della cautela, chiamato a garantire la medesima effettività, non possa fare altrettanto.

La difficoltà maggiore consiste nel conciliare due valori potenzialmente antitetici: l'effettività della tutela e la provvisorietà del provvedimento cautelare.

Sul punto si rileva che la riforma evita di affrontare apertamente tale conflitto, rimettendone la soluzione alla giurisprudenza. L'*astreinte* è concepita per garantire la stabilità del comando giudiziale nel tempo; la tutela cautelare, in particolare quella anticipatoria, è destinata a durare solo finché non intervenga, eventualmente, una decisione di merito. Applicare una misura concepita per la permanenza a un provvedimento, quale quello cosiddetto conservativo, destinato a caducarsi significa innestare un meccanismo a tempo indeterminato in una struttura a tempo determinato.

Il rischio è che l'*astreinte*, in quanto misura progressiva, sopravviva al provvedimento cautelare stesso, continuando a produrre effetti anche dopo la sua cessazione. Per evitare tale risultato, il giudice dovrebbe limitare temporalmente la misura, commisurandola alla durata prevedibile della cautela, soprattutto in questo secondo caso.

Sicché è evidente che l'ultima novella ha segnato "il passaggio da un sistema dell'effettività per segmenti a una effettività diffusa, ma frammentata".

Il potere del giudice cautelare sopravvive, ma a condizione di essere esercitato con prudenza. E secondo la fattispecie di cui trattasi.

È questa, probabilmente, la caratteristica più coerente all'istituto disciplinato dall'art. 614-bis c.p.c.; un istituto che continua a vivere di equilibri instabili, oscillando fra la tutela effettiva e la fedeltà ai principi del processo liberale.

6. L'esclusione delle controversie di lavoro dall'ambito applicativo dell'art. 614-bis c.p.c.

L'esclusione delle controversie di lavoro dall'ambito applicativo delle misure di coercizione indiretta previste dall'art. 614-bis c.p.c. rappresenta uno dei profili più problematici dell'assetto normativo vigente, tanto sotto il profilo della coerenza sistematica quanto con riguardo alla funzione di rafforzamento dell'effettività della tutela giurisdizionale che l'istituto è chiamato a svolgere. La scelta legislativa incide, infatti, su un settore del contenzioso di assoluto rilievo quantitativo e qualitativo, sottraendo all'operatività delle *astreintes* una categoria di rapporti caratterizzata da strutturali asimmetrie di potere e da un'elevata incidenza di comportamenti opportunistici nella fase esecutiva⁵³.

Il primo nodo critico concerne la *ratio* stessa dell'esclusione⁵⁴. Tale scelta appare difficilmente conciliabile con la centralità dell'effettività della tutela giurisdizionale. Le misure di coercizione indiretta, come visto nei precedenti paragrafi, non perseguono una funzione risarcitoria, né sono finalizzate a compensare un danno ulteriore derivante dal ritardo nell'adempimento; esse operano, piuttosto, come strumenti sanzionatori di natura processuale, destinati a incidere sul comportamento del soccombente, alterando il suo calcolo di convenienza economica e disincentivando strategie dilatorie. In questa prospettiva, l'argomento secondo cui la materia lavoristica sarebbe già assistita da forme di tutela "forte" non coglie nel segno, poiché confonde piani diversi, ossia quello della protezione del bene giuridico sostanziale e quello dell'effettiva esecuzione del comando giudiziale. L'esclusione delle *astreintes* non rafforza la posizione del lavoratore-creditore, ma priva quest'ultimo di uno strumento idoneo a contrastare l'inerzia del debitore, allocando di fatto l'incentivo a non adempiere in capo al soggetto obbligato.

Tale effetto risulta particolarmente evidente se si considera che la tutela approntata dall'ordinamento del lavoro risponde spesso a logiche di protezione di interessi super-individuali e collettivi, che non coincidono necessariamente con l'interesse del singolo titolare del diritto accertato in giudizio. In un sistema segnato da un persistente squilibrio di forza contrattuale, l'assenza di strumenti di coercizione indiretta favorisce il ricorso a strategie non cooperative, consentendo al datore di lavoro di ritardare l'adempimento senza subire conseguenze immediatamente percepibili. Ne deriva una tutela che, pur formalmente riconosciuta sul piano della cognizione, rischia di rimanere ineffettiva nella fase attuativa, producendo risultati sub-ottimali dal punto di vista del singolo lavoratore.

A fronte di tali rilievi, volendo ragionare diversamente, l'esclusione delle controversie di lavoro trova un fondamento nei limiti strutturali della coercizione indiretta e, più in generale, nel principio *nemo ad factum praecise cogi potest*. Le *astreintes*, infatti, non superano

⁵³ G. CARUSO, *La riforma delle misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: spunti comparati con il modello dell'astreinte francese*, cit.

⁵⁴ Sul punto si V. Cass., 11 luglio 2013, n. 17200.

l'incoercibilità della volontà umana, ma operano esclusivamente attraverso una pressione patrimoniale indiretta, configurandosi come una forma di violenza morale legalizzata, la cui efficacia dipende dall'esistenza di un patrimonio aggredibile in capo all'obbligato. In tale prospettiva, esse non possono essere considerate strumenti di esecuzione forzata in senso proprio, ma rimedi ancillari, destinati a operare soltanto in un numero limitato di ipotesi e intrinsecamente inadeguati a risolvere in via generale la patologia dell'inadempimento, tanto più in ambiti caratterizzati da rapporti continuativi e da un elevato tasso di personalizzazione della prestazione, come quelli lavoristici⁵⁵.

Tuttavia, questa ricostruzione, pur cogliendo un profilo reale dei limiti dell'istituto, non appare sufficiente a giustificare una preclusione generalizzata e indifferenziata. Se è indubbio che la prestazione lavorativa in senso stretto presenti un nucleo incompressibile di incoercibilità, non altrettanto può dirsi per molte delle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro, le quali non implicano un coinvolgimento personale tale da renderle incompatibili con la coercizione indiretta. L'esclusione fondata solamente sulla riconducibilità della controversia alla materia lavoristica finisce così per operare in modo eccessivamente grossolano, senza distinguere tra le diverse tipologie di obblighi dedotti in giudizio e senza valorizzare la funzione dell'*astreinte* quale strumento di allineamento tra accertamento del diritto ed effettiva realizzazione dello stesso⁵⁶.

È chiaro che la preclusione generalizzata riflette una logica categoriale più che funzionale. In definitiva, l'attuale disciplina sembra oscillare tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela di ambiti di libertà costituzionalmente garantiti; dall'altro, la necessità di assicurare un grado adeguato di effettività alla tutela giurisdizionale, specie in contesti strutturalmente squilibrati come quello lavoristico. La preclusione generalizzata riflette una logica categoriale più che funzionale. In tale quadro, la scelta di escludere in modo assoluto le controversie di lavoro dall'applicazione delle *astreintes* appare difficilmente giustificabile sul piano sistematico. Una soluzione maggiormente coerente con la funzione dell'istituto potrebbe consistere non in una generalizzata ammissibilità, ma in un intervento selettivo e tipizzato, capace di modulare la coercizione indiretta in relazione alla natura concreta dell'obbligazione dedotta in giudizio, evitando che l'appartenenza alla materia lavoristica si traduca, di per sé, in un fattore di indebolimento dell'effettività della tutela.

⁵⁵ G. MONTELEONE, *Esecuzione specifica e misure coercitive (Cronistoria di uno strano caso processuale)*, in www.judicium.it, § 6, 14 gennaio 2025.

⁵⁶ U. COREA, *L'art. 614-bis c.p.c. nel prisma della tutela giurisdizionale*, cit., § 7.

7. Bilancio critico tra potenziamento dichiarato della misura coercitiva e permanenza dei limiti strutturali del sistema

La riforma Cartabia ha rappresentato, per la disciplina delle misure coercitive indirette, un momento di ridefinizione profonda ma non risolutiva. Essa ha tentato di trasformare un istituto tradizionalmente marginale del processo civile in un dispositivo strutturale di effettività, ma lo ha fatto con strumenti normativi improntati più alla cautela che alla innovazione. La nuova formulazione dell'art. 614-*bis* c.p.c. ha indubbiamente segnato un passo avanti nella consapevolezza che la giurisdizione non si esaurisce nella dichiarazione del diritto, ma trova la sua piena legittimazione nella capacità di assicurarne l'attuazione. Tuttavia, nel disegno complessivo della riforma, la misura coercitiva conserva ancora il profilo di un rimedio "tollerato", più che pienamente integrato nel sistema.

Le modifiche introdotte – dal criterio del vantaggio dell'obbligato, al termine di durata, al coinvolgimento del giudice dell'esecuzione – hanno contribuito a razionalizzare l'istituto, ma non ne hanno chiarito la natura. Ciò che doveva essere una disciplina di semplificazione si è tradotto in una regolazione complessa, che moltiplica i centri decisionali e frammenta l'effettività. La misura, lungi dall'essere resa più accessibile, risulta ora incardinata in un reticolo di condizioni, limiti e poteri, nel quale l'efficacia pratica dipende più dall'interpretazione del giudice che dalla chiarezza della norma. In questo senso, la riforma si muove lungo la linea sottile che separa la "razionalizzazione" dalla "burocratizzazione" della coazione giudiziale.

È indubbio che l'art. 614-*bis* novellato rifletta un'evoluzione culturale, l'idea che l'autorità della giurisdizione si misuri anche nella capacità di incidere concretamente sulla condotta delle parti. Ma è altrettanto vero che, nella sua nuova formulazione, la misura continua a essere imprigionata nella logica dell'eccezione. Il legislatore ha accettato la coazione solo a condizione di poterla regolare, disciplinare, delimitare. Così facendo, ha preservato le resistenze storiche del sistema processuale italiano verso tutto ciò che si allontana dal modello dichiarativo tradizionale. L'*astreinte*, che in altri ordinamenti⁵⁷ ha assunto il valore simbolico di un potere giurisdizionale effettivo e dinamico, nel nostro diritto resta una figura ibrida, sospesa tra sanzione e stimolo, tra accessorio e autonomia, tra funzione coercitiva e garanzia del debitore.

Questa ambiguità si riflette su tutti i piani dell'istituto. La definizione del "vantaggio dell'obbligato" ha spostato l'asse dalla pura dissuasione alla proporzionalità, ma ha anche aperto la via a una valutazione soggettiva e incerta. Il termine di durata ha introdotto una garanzia contro l'arbitrio, ma ha finito per limitare la forza deterrente della misura, privandola del suo carattere potenzialmente illimitato, che ne costituiva la più efficace minaccia. L'ampliamento del potere del giudice dell'esecuzione ha consentito di attivare la coazione

⁵⁷ U. COREA, *Condanna civile e misure coercitive*, 2023, Pisa, p. 131 ss.

anche dopo la cognizione, ma al prezzo di un'ulteriore disarticolazione della competenza, che oggi si distribuisce tra giudice della cognizione, della cautela e dell'esecuzione. L'effettività si è così frantumata in una pluralità di effettività parziali, ciascuna legata alla sensibilità del giudice e al momento processuale in cui opera.

Sul piano sistematico, il nuovo art. 614-*bis* ha lasciato in sospeso la questione fondamentale, ossia se la misura coercitiva debba essere considerata strumento accessorio di esecuzione o parte integrante del diritto alla tutela giurisdizionale. La riforma non ha scelto. Ha mantenuto l'istituto in una terra di mezzo, riconoscendogli una duplice anima – garanzia e coazione, legalità e discrezionalità – senza definirne la gerarchia interna. In questa incertezza si consuma la tensione principale del sistema, ossia quella tra l'effettività, intesa come potere del giudice di rendere il diritto concreto, e la legalità, intesa come limite esterno e forma di contenimento del potere. Il processo civile italiano, nella sua configurazione attuale, continua a oscillare tra queste due logiche senza riuscire a integrarle in un paradigma coerente.

Alla luce dell'odierna disamina la riforma rappresenta una tappa intermedia di un percorso ancora incompiuto verso una giurisdizione pienamente orientata all'attuazione.

Tuttavia, proprio questa ambiguità potrebbe rappresentare, se reinterpretata, il punto di partenza per una nuova stagione del diritto processuale dell'effettività. Il futuro dell'art. 614-*bis* c.p.c. non passa da un'ulteriore codificazione di limiti, ma da un ripensamento complessivo del rapporto tra dichiarazione e attuazione, tra giudizio e comportamento. Una prospettiva *de iure condendo* dovrebbe muovere nella direzione di una "giurisdizione dell'attuazione" pienamente riconosciuta, in cui il giudice, lungi dal temere la coazione, ne diventi gestore responsabile. Ciò richiederebbe, in primo luogo, una disciplina organica delle misure coercitive, distinta ma complementare rispetto all'esecuzione forzata, che definisca i poteri del giudice e i rimedi del debitore in modo unitario e prevedibile.

In secondo luogo, occorrerebbe valorizzare la funzione di prevenzione dell'inadempimento, restituendo alla misura la sua natura originaria di strumento di persuasione più che di punizione. La coazione indiretta non deve essere ridotta a sanzione, ma intesa come linguaggio giuridico della responsabilità, un modo di tradurre la decisione giudiziale in comportamento conforme, attraverso la modulazione razionale del costo della disobbedienza. In questa chiave, il criterio del vantaggio dell'obbligato dovrebbe essere reinterpretato non come parametro di commisurazione economica, ma come indice di efficienza relazionale del comando, volto a misurare la distanza tra il dovere giuridico e l'interesse individuale.

In conclusione, la riforma Cartabia ha posto le premesse di un cambiamento culturale, ma non ne ha tratto tutte le conseguenze. L'*astreinte* italiana resta una misura "in transito", più consapevole della propria funzione, ma ancora prigioniera delle categorie del processo tradizionale. Essa rappresenta, al tempo stesso, un sintomo e un laboratorio: il sintomo della crisi del modello dichiarativo, incapace di assicurare da solo l'effettività della tutela, e il

laboratorio di una possibile giurisdizione integrale, nella quale il giudice non si limiti a dire il diritto, ma lo faccia valere. Solo in questa prospettiva la misura coercitiva potrà finalmente cessare di essere un'eccezione.

Giuseppe Mancino
Dottorando